



COMUNICATO UFFICIALE N. 341 **Stagione Sportiva 2016/2017**

Si trasmette, in allegato, il C.U. N. 168/A della F.I.G.C. inerente le sanzioni per gli atti di violenza nei confronti degli Arbitri.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/A

Il Consiglio Federale

- tenuto conto di quanto previsto dal C.U. n. 104/A del 17.12.2014 in materia di contrasto alle condotte violente ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto opportuno estendere le misure esistenti anche ai campionati nazionali giovanili organizzati dalle Leghe professionistiche, sempre al fine di prevenire e contrastare le condotte violente ai danni degli ufficiali di gara;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

le società i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere in occasione dei campionati Primavera e Berretti, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali.

La prescrizione opererà se la società, nella competizione di riferimento, abbia visto comminate in via definitiva per i suddetti fatti, nella stagione sportiva, le seguenti sanzioni:

- a) 8 giornate di squalifica per singolo calciatore, o
- b) 4 mesi di squalifica per singolo calciatore o per singolo allenatore della società, o
- c) 4 mesi di inibizione per il singolo dirigente o per il singolo socio o per la singola figura del non socio di cui all'art. 1 comma 5 del C.G.S., o
- d) cumulativamente 6 mesi di squalifica per calciatori e allenatori;
- e) cumulativamente 6 mesi di inibizione per i dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del C.G.S..

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

Le presenti disposizioni decorreranno dalla stagione sportiva 2017/2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

ALL. A)

CAMPIONATI	COSTO MEDIO GARA
CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA – TROFEO G. FACCHETTI	€ 608
CAMPIONATO NAZIONALE “D. BERRETTI”	€ 184